

DIVULGAND 

Gli adempimenti per il settore del legno



**GESTIONE
DELLE FORESTE**



Il progetto “Divulgando”, realizzato da Cipa-at Grosseto, Cia Agricoltori Italiani Toscana e Agricoltura è Vita Etruria, con il finanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Sottomisura 1.2), punta a fornire contributi conoscitivi in termini di diffusione, di innovazioni e di sostenibilità ambientale ed economica della gestione aziendale. Gli obiettivi che “Divulgando” intende perseguire sono quelli di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione attraverso azioni di informazione e di divulgazione destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, operanti nelle zone rurali della Toscana.

Tutte le informazioni sul progetto Divulgando le trovate sul sito

www.divulgando.ciatoscana.eu

EUTR 995/2010, il Regolamento Ue del legno

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 995/2010, noto come “EUTR” (*European Timber Regulation*), “Regolamento Legno”, “Regolamento sulla Dovuta Diligenza” o “Due Diligence”, il quale stabilisce obblighi e norme per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti derivati sul mercato europeo.

Il regolamento si prefigge l'obiettivo di contrastare l'ingresso nel mercato comunitario di legno e suoi derivati di provenienza illegale, attuando un tracciamento della filiera tramite un sistema documentale e di relativi controlli. L'impatto di questa normativa sta avendo ricadute importanti su tutto l'indotto, perché il concetto di illegalità riguarda non solo la fase di prelievo, ma anche di trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti da esso derivati.

La normativa punta principalmente a contrastare il grave tasso di deforestazione che in alcune aree del mondo ha raggiunto livelli critici. Questi processi avvengono in tre principali bacini forestali: Amazzonia (Sud America), Congo (Africa centrale) e Sud-est asiatico. Un processo inverso sta accadendo invece nell'UE, dove, tra il 1990 e il 2020, le foreste sono aumentate del 10% (*fonte: Eurostat 2022*).

Secondo i dati della Commissione europea il legno è il terzo prodotto, dopo olio di palma e soia, con provenienza da terreni deforestati. Il regolamento EUTR ha rappresentato quindi un primo passo per limitare il contributo dell'Europa alla deforestazione; è infatti in corso di discussione l'estensione di quanto stabilito dall'EUTR per il legno ad altre filiere, su tutte quella degli oli vegetali.

Il regolamento è stato recepito dal nostro Paese con il D.lgs. 178/2014 individuando come autorità competente l'allora Ministero delle politiche alimentari e forestali e come organismo di controllo il Corpo forestale dello Stato.

Le ricadute di questa normativa non sono soltanto

per buyer e importatori, ma anche per le filiere locali, infatti si applica indistintamente a tutto il legno e i prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE, siano essi di provenienza interna che estera.

Le disposizioni del regolamento hanno quindi effetti diretti su tutti gli operatori della filiera del legno e dei prodotti derivati, distinguendo i ruoli dei soggetti che intervengono all'interno della filiera, attribuendo compiti e obblighi, e introducendo un sistema di monitoraggio noto come "Dovuta Diligenza", affinché il rischio di introduzione di legname illegale nel mercato sia minimizzato.

Anche le imprese agricole, in alcune circostanze, possono essere soggette agli obblighi previsti dal regolamento; in questa brochure cercheremo di identificare i soggetti interessati, gli adempimenti previsti e gli obblighi che il regolamento EUTR stabilisce verso le imprese agricole.



Chi è soggetto all'applicazione dell'EUTR

Il primo fattore discriminante per capire se si è soggetti al regolamento EUTR è nella tipologia di prodotto che si immette sul mercato o si commercializza: all'allegato 2 del Reg. UE 995/2010, sono riportati tutti i materiali legnosi per cui si applicano le norme previste dallo stesso.

Di seguito un elenco non esaustivo:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o simili;
- legno grezzo;
- legno segato o tagliato;
- casse, cassette, gabbie e cilindri in legno;
- fusti, botti, tini e altri lavori da bottoia;
- costruzioni prefabbricate.

Si rimanda all'allegato per maggiori dettagli.

Per tutte le imprese, quindi, che commercializzino i prodotti presenti nell'elenco di cui sopra, o in generale all'interno dell'allegato 2, sarà necessario effettuare un approfondimento sul ruolo che si assume ai sensi del regolamento e i rispettivi obblighi imposti.

► IMPRESE SOGGETTE AL REG. UE N. 995/2010

L'applicazione della EUTR non è legata al tipo di impresa, ma si riferisce invece alla tipologia di attività che la stessa intraprende sul mercato del legno o più in generale dei prodotti legnosi per cui è applicata la norma. **Il regolamento identifica due figure fondamentali: l'operatore e il commerciante.**

► COSA SI INTENDE PER "OPERATORE"

Si intende colui che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato UE legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di una attività commerciale (non destinati all'autoconsumo) **sia a titolo oneroso che gratuito.**

Assume quindi il ruolo di operatore colui che:

- taglia o raccoglie legno o prodotti derivati e il immette sul mercato;

- importa legno e prodotti derivati da un paese extra UE e li immette sul mercato interno ai fini di una commercializzazione.

Sono quindi considerati operatori:

- i proprietari forestali che tagliano e/o raccolgono il legname raccolto direttamente nelle proprie foreste e lo commercializzano;
- le ditte boschive che comprano il legno in piedi e che si occupano della commercializzazione degli assortimenti ricavati;
- le imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da proprietari forestali e che si affidano a contoterzisti per la fase di raccolta.

Di seguito casi applicativi per l'individuazione della figura dell'operatore:

- ▶ **CASO 1** - Il proprietario forestale utilizza direttamente il bosco di sua proprietà e vende il legno ad un determinato cliente o al consumatore finale. **Il proprietario assume il ruolo di operatore.**
-

- ▶ **CASO 2** - Il proprietario forestale vende il legno in piedi ad una segheria o industria che tramite una ditta boschiva effettua il servizio di taglio. **È considerata operatore la stessa segheria** che commercializzerà il legname. La ditta è considerata fornitrice di un servizio (quello del solo taglio forestale).
-

- ▶ **CASO 3** - Il proprietario forestale vende all'impresa boschiva il legno in piedi. L'impresa che esegue l'abbattimento vende autonomamente la legna da ardere o uno o più soggetti (anche consumatori finali) che acquistano il legname. In questo caso **la ditta assume il ruolo di operatore** e l'eventuale soggetto commerciale intermedio quello di commerciante.
-

Maggiori informazioni relative alle casistiche per l'individuazione del ruolo di operatore possono essere ricercate nella pubblicazione *Indicazioni agli Operatori forestali - Per l'applicazione del Regolamento (UE) n.*



995/2010 “*European Timber Regulation (EUTR)*” realizzata dalle Regioni Piemonte e Lombardia.

Ai fini dell’EUTR NON è considerato operatore chi vende il bosco in piedi e successivamente ne riacquista il legname da esso prodotto.

► L'AUTOCONSUMO

Sono definiti prodotti per l'autoconsumo, quei prodotti che non sono destinati alla trasformazione o alla distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o che non sono utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'operatore stesso.

Gli agriturismi rientrano nella casistica sopra descritta, sono infatti attività economiche diverse seppur in capo alla medesima azienda. Pertanto la cessione del legno o prodotti da esso derivati dalla azienda agricola all'agriturismo si configura come attività commerciale e non come autoconsumo. Le aziende agricole in questo caso sono considerate come operatori ai sensi del Reg. EUTR.

► GLI OBBLIGHI PER L'OPERATORE

L'operatore individuato dal regolamento è il primo attore della filiera e deve quindi garantire che il prodotto legnoso introdotto sul mercato abbia una provenienza legale; deve quindi esercitare una **“Dovuta Diligenza”** prima dell'immissione.

In poche parole deve poter garantire un sistema di **controllo e tracciamento dei prodotti immessi e attuare una valutazione dei rischi** rispetto all'introduzione di legname illegale nel mercato. All'articolo 5 del Reg. di Esecuzione n. 607/2012 sono contenute le informazioni minime concernenti gli approvvigionamenti EUTR, nonché le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio previste.

Tutte le disposizioni relative alla “Dovuta Diligenza” devono essere effettuate PRIMA dell'immissione sul mercato dei prodotti soggetti al regolamento EUTR e **le informazioni devono essere conservate per almeno 5 anni.**

► COSA SI INTENDE PER “COMMERCIANTE”

È definito come: la persona fisica o giuridica che nell'ambito di una attività commerciale, venda o acquisti sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.

Il commerciante deve essere in grado di identificare (tracciabilità) chi gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e a chi l'ha venduto (ad eccezione del consumatore finale) e mantenere queste informazioni per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture.

Ha quindi il compito di continuare la “Dovuta Diligenza” e rendere tracciabile il legname presente in commercio.

Il sistema di "Dovuta Diligenza"

Nelle pagine precedenti abbiamo introdotto le figure chiave individuate dal regolamento EUTR, definito precisamente le loro funzioni e i loro obblighi; tra questi c'è l'adozione di un sistema di "Dovuta Diligenza" che si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- 1. Trascrizione e **conservazione delle informazioni** concernenti l'approvvigionamento dei prodotti.
- 2. La **valutazione del rischio** che il legno o prodotti da esso derivati, che sono immessi sul mercato, abbiano provenienza illegale.
- 3. La progettazione di strumenti per l'**attenuazione del rischio** in modo proporzionale, nel caso in cui il rischio non sia trascurabile.

I tre elementi identificati dal regolamento EUTR trovano il loro sviluppo in quelli che comunemente sono definiti "**Registri della Dovuta Diligenza**".

La definizione non è infatti stabilita dalla normativa (che non fornisce una modulistica) ma riporta invece le informazioni concernenti l'approvvigionamento dei prodotti e quali elementi debbano essere presi in considerazione per la valutazione del rischio.

Le disposizioni particolareggiate sul sistema di Dovuta Diligenza, nonché la frequenza e la natura dei controlli da effettuare sono meglio riportate nel regolamento di esecuzione (n. 607/2012).

Resta quindi a discrezione dell'operatore la forma e la modalità di conservazione delle informazioni che devono riguardare:

- **l'attribuzione di un lotto di riferimento** al legno o ai prodotti da esso derivati, con un numero progressivo e l'anno di riferimento;
- **il nominativo e l'indirizzo del fornitore** (ad es. il proprietario del bosco in piedi);
- **la concessione di taglio o qualunque atto** autorizzativo o dichiarativo che dimostri che il prelievo effettuato è conforme alla normativa forestale;
- **informazioni sugli assortimenti:** la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, la quantità espres-

sa in volume, peso o numero di unità, nonché il nome comune della specie legnosa e - ove possibile - la sua denominazione scientifica completa (questa è sempre necessaria quando i nomi commerciali comuni sono ambigui, es. rovere, mogano, robinia);

- **una valutazione dei rischi** che intenda analizzare se il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale;
- nel caso in cui la procedura di valutazioni determini un rischio non trascurabile **gli strumenti atti per la sua attenuazione**.

Per quanto concerne la **valutazione del rischio**, laddove si tratti di legno o prodotti derivati di origine nazionale e dove sia disponibile reperire tutta la documentazione riguardante alla catena di approvvigionamento, il rischio può essere considerato trascurabile.

Una ulteriore documentazione da realizzare è il **registro vendite**, cioè un documento che per tutti i lotti permetta di determinare il nominativo del cliente/commerciale a cui è stata venduto il legno o i prodotti da esso derivati. Nel registro devono essere compresi gli estremi della fattura/corrispettivi, nonché i dati della specie legnosa, la tipologia di assortimenti e la quantità degli stessi.

► I REGISTRI DELLA DOVUTA DILIGENZA PER IL COMMERCIANTE

Anche la figura del commerciante è tenuta alla conservazione di **registri per la Dovuta Diligenza**. La sua figura deve infatti garantire una corretta identificazione dei fornitori di legno o prodotti da esso derivati a monte della catena di approvvigionamento. Per questa figura valgono le indicazioni fornite relativamente al registro vendite degli operatori.

Il sistema sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 178/2014 per la violazione del Reg. EUTR

Per i trasgressori degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 995/2010 sono previste sanzioni, che possono arrivare anche a importi elevati in funzione della gravità dell'inadempienza o del dolo.

In Italia le sanzioni penali e amministrative per queste violazioni sono previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2014, ecco un quadro riassuntivo:

► VIOLAZIONI E SANZIONI PER GLI OPERATORI

- **VIOLAZIONE:** immettere per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione del Paese di produzione.
 - **SANZIONE:** ammenda da 2.000 € a 50.000 € o arresto da 1 mese a 1 anno e confisca del legno o prodotti derivati.
-



- **VIOLAZIONE:** se dalla violazione del punto precedente deriva un danno di particolare effetto per l'ambiente, si applica un'aggravante.
 - **SANZIONE:** le sanzioni di ammenda e arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta la confisca del legno e prodotti derivati.
-

- **VIOLAZIONE:** mancata evidenza di aver posta in essere le procedure del sistema di Dovuta Diligenza attraverso le informazioni dei registri di cui all'art. 5 del Reg. di esecuzione 607/2012.
 - **SANZIONE:** sanzione amministrativa da 5 € a 5.000 € ogni 100 kg di merce, con un minimo di 300 € ed un massimo di 1.000.000 €.
-

- **VIOLAZIONE:** assenza, irregolarità o rifiuto di mettere a disposizione degli organi di controllo gli appositi registri o mancata conservazione per 5 anni degli stessi.
 - **SANZIONE:** sanzione amministrativa da 1.500 € a 15.000 €.
-

- **VIOLAZIONE:** omessa iscrizione al Registro degli Operatori denominato anche Registro Imprese Legno (RIL, vedi pag. 13).
- **SANZIONE:** sanzione amministrativa da 500 € a 1.200 €.

► VIOLAZIONI E SANZIONI PER I COMMERCianti

- **VIOLAZIONE:** mancata conservazione, per almeno 5 anni, dei nominativi e indirizzi dei fornitori e clienti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture; o rifiuto di fornire le informazioni richieste dagli organi di controllo.
- **SANZIONE:** sanzione amministrativa da 150 € a 1.500 €.

Il Registro Imprese Legno (RIL)

Il Registro Imprese Legno (RIL) è stato introdotto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 178/2014 ed è gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La finalità del registro è quella di agevolare il controllo da parte degli organismi competenti nei confronti degli operatori come definiti nel sistema EUTR.

► **Chi è tenuto a iscriversi al RIL?** Tutti gli operatori come definiti nel paragrafo precedente anche nel caso di occasionalità. Quindi ad esempio il piccolo proprietario forestale che vende legname su strada è tenuto all'iscrizione al registro. In ogni caso l'iscrizione deve avvenire prima della attività come operatore EUTR e quindi dell'immissione sul mercato di legno o prodotti derivati.

► **Chi è esonerato a iscriversi al RIL?** Sono esonerati dall'iscrizione:

- Gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese. Nell'ambito Toscana le ditte iscritte all'albo regionale delle imprese agrocolto-forestale (Reg. n.56/R 2020) e cioè quelle imprese che eseguono interventi pubblici finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo.
- Le amministrazioni pubbliche.
- I commercianti EUTR.

► **Come e dove registrarsi?** La registrazione avviene attraverso il portale del SIAN nella sezione "Accesso all'area riservata". Nel caso in cui l'utente non sia già stato registrato è necessario autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID, o attraverso un lettore di smart card utilizzando la propria Carta d'identità elettronica, Tessera sanitaria o Carta nazionale dei servizi. Dopo l'accesso al portale sarà necessario selezionare il servizio "Registro Imprese Legno" e proseguire.

Per gli utenti già iscritti accedendo al proprio “Profilo Utente” e alla funzione “Servizi” del portale è possibile richiedere l’abilitazione al servizio “Registro Imprese Legno”.

► **Quali informazioni sono necessarie per confermare l’iscrizione?** All’atto di iscrizione l’operatore è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- Denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA.
- Dati anagrafici del legale rappresentante.
- Denominazione commerciale e tipologia di legno o prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Reg. EUTR, quantità commerciale espressa in Kg e se disponibile controvalore in euro. I valori fanno riferimento all’anno solare precedente l’iscrizione al RIL. **Per i soggetti che avviano l’attività di commercializzazione nell’anno solare** non necessario riempire la sezione. Allo stesso modo, qualora nel corso dell’anno si modifichi la tipologia di legno o prodotto da esso derivato è necessario aggiornare l’iscrizione.

► **Quanto vale iscrizione e quali sono le condizioni di rinnovo?** L’iscrizione scade entro il 15 gennaio dell’anno successivo di iscrizione e deve essere rinnovata ogni anno in cui si esercita attività di operatore EUTR.

Alla presentazione del rinnovo saranno richiesti nuovamente i dati relativi alla tipologia di legno o prodotti da esso derivati immessi sul mercato, nonché la quantità espressa in Kg e il controvalore in euro.

► **Quanto costa l’iscrizione?** Annualmente è previsto il pagamento di un corrispettivo di 20 euro da versare prima dell’iscrizione.

All’interno della procedura è possibile prevedere al pagamento tramite Pago PA o bollettino postale. In questo secondo caso l’operatore dovrà allegare successivamente l’attestazione del versamento eseguito prima dell’iscrizione.

Collegamenti utili

- **www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202**
MASAF - Regolamento EUTR, nel sito sono contenute maggiori informazioni sul regolamento
- **www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/impres-operatori/due-diligence**
Regione Piemonte - Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010
- **www.youtube.com/watch?v=x1d2GMusLgE&list=PLKvb5xE09AbL8yF-CEzsJjV6_tfLVyaFI**
Una playlist, realizzata da CSI Piemonte, dedicata alla formazione sulla Dovuta Diligenza
- **<https://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>**
Portale per l'autenticazione al SIAN e l'iscrizione al Registro Imprese Legno
- **<https://www.youtube.com/watch?v=N3RgPkgPI44>**
- **https://www.youtube.com/watch?v=3RLWGa_S208**
Due video dedicati all'iscrizione al RIL realizzati dai funzionari del Ministero

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 1.2



Regione Toscana



Tutte le informazioni sul progetto
Divulgando le trovate sul sito
www.divulgando.ciatoscana.eu

